11.

PROVVISIONE

SOPRA LA FONDAZIONE DI LUOGHI QUATTROMILA

In aggiunta del Monte Redimibile Primo eretto sotto dì 15. Febbrajo 1711. ab Inc.

A SCUDI CINQUE PER LUOGO OGN' ANNO

Importante il lor fondo scudi 400. mila.

Ottenuta nell' Amplissimo Senato de' Quarant' otto il dì 5. Novembre 1718.

IN FIRENZE M.DCC.XVIII.

Nella Stamperia di S. A. R. Per Gio: Gaetano Tartini, e Santi Franchi. In Via del Garbo.)(*Con Lic. de' Sup.*

Adì 5. Novembre 1718.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſs. e Clariſſimi SS. Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina fanno pubblicamente notificare, e bandire, come d' ordine eſpreſſo di S. A. R. per Provviſione, e Decreto di Lor SS. Illuſtriſs. inſieme con l'Ampliſſimo Senato de' Quarant'otto, ſi ſono Fondati altri Luoghi di Monte, in aggiunta del Monte Redimibile Primo eretto ſotto dì 15. Febbrajo 1711. ab Inc., nel modo, e forma, che appariſce per la medeſima Provviſione, e Decreto dell' infraſcritto giorno, il tenore del quale, per la piena notizia di ciaſcheduno, ſi fa di preſente bandire, e pubblicare, ed è il ſeguente, cioè:

Segue la Provviſione, e Decreto, di che ſopra ſi fa menzione.

Adì 5. Novembre 1718.

GL' Illuſtriſſimi, e Clariſs. SS. Luogotenente, e Conſiglieri inſieme con l'Ampliſſimo Senato de' Quarant'otto.

Viſto ſeriamente, e con maturità eſaminato il Motoproprio del Sereniſſimo Gran Duca noſtro Signore del dì 27. Ottobre 1718. ſopra la fondazione di altri Luoghi di Monte colla pienezza della ſua Poteſtà in aggiunta al Monte Redimibile di prima erezione, affine di provvedere a i biſogni dello Stato nelle preſenti pubbliche contingenze.

In eſecuzione però, e conformità della volontà, ed ordine eſpreſſo di S. A. R. per il preſente loro Decreto, e Provviſione creano, e fondano, e reſpettivamente dichiarano eſſerſi

colla pienezza della detta poteſtà dell' A. S. R. creati, e fondati, e crearſi, e fondarſi altri Luoghi numero quattromila, di valuta di Ducati cento per Luogo, in aggiunta di detto Primo Monte Redimibile eretto fino ſotto dì 15. Febbrajo 1711., con le ſeguenti condizioni, dichiarazioni, modi, forme, e prerogative, che negli appreſſo Capitoli da oſſervarſi inviolabilmente non ſolo in forza d'Ordinazione, e Legge, ma ancora di contratto irrevocabile, del quale in nome pubblico, ed in fede, e parola di Principe ſi promette a chiunque ci abbia, e ci averà intereſſe ſicura, e pieniſſima oſſervanza in ogni più ampio, e miglior modo.

E prima, il fondo di detti Luoghi quattromila, importante la ſomma di ſcudi 400. mila, ſi riceverà da i Protettori di detto Primo Monte Redimibile (ſotto la cura, e Protezione de' quali reſta coſtituito il preſente Accreſcimento) cominciando dal dì 16. Novembre proſſimo avvenire 1718., in anni quattro, ed a ragione di ducati centomila per anno, a miſura di quanto ſi ſtima veriſimilmente poter' occorrere.

2 Il frutto di detti Luoghi quattromila ſarà il medeſimo di ſcudi cinque per Luogo, ed Anno, pagabili di tre meſi in tre meſi ne' modi, e tempi, che ſi paga a i primi Montiſti.

3 Per Dote, ed Aſſegnamento di pagare i detti frutti di Luoghi quattromila ſi fermano, e coſtituiſcono gli avanzi dell' annue entrate di detto Primo Monte Redimibile, aſcendenti a ſcudi venticinquemila l' anno ſalvo &c., deſtinati anco da principio virtualmente, ed implicitamente a tale effetto nel caſo di ſopravvenenza di nuovi biſogni dello Stato, come deſtinati all' eſtinzione de' primi Luoghi allora creati col ſuppoſto, che non ſopraggiungeſſero altre pubbliche indigenze, come ſi ſperava.

4 Per la continuazione del pagamento de' frutti a' Montiſti tanto de' primi Luoghi, che di queſti quattromila nuovi oltre al termine de' venti anni ideato con il ſopraddetto ſuppoſto

nella

nella Provvisione dell' Erezione di detto Primo Monte Redimibile, e per l'assegnamento dell'estinzione di esso Primo Monte Redimibile, come più abbasso si dirà, e dipoi del Monte Redimibile Secondo [intorno al quale non s'intende fare alcuna novazione] ed in ultimo luogo di questo accrescimento di Luoghi quattromila, e così fino a che dureranno detti Primo, e Secondo Monte Redimibile, e questo nuovo augumento, si prorogano, ed estendono, e restono prorogate, ed estese tutte, e ciascuna dell' annue entrate specialmente costituite per detto Primo Monte Redimibile, che si ricavano tanto dallo Stato Vecchio, che Nuovo del Dominio di S. A. R. ogn' anno, cioè dall'Ufizio del Sale, dall'augumento del Sigillo della Carne, e dalle rendite delle private possessioni della R. A. S., e di più ancora l'assegnamento posteriormente stato dato a detto Primo Monte Redimibile, dependente dall' augumento de' Porti di Lettere, in somma di Ducati quattromila cinquecento l' anno, che si risquotono dalla Posta, volendo, ed ordinando, che tali annue entrate tutte si continuino a pagare irrevocabilmente per tutto il tempo, che oltre a i detti venti anni dipoi dureranno li suddetti Monti Redimibili di prima, e seconda erezione, ed il presente accrescimento.

5 E tuttociò resta fermato, e stabilito oltre all'obbligazione generale, quale pure si proroga, ed estende per il tempo, che sopra, a maggior cautela, e sicurezza de i Montisti tanto già creati, che da crearsi in avvenire, di tutte l'altre pubbliche entrate, e proventi di qualsivoglia sorta, beni, ragioni, ed azioni presenti, e future, regali, e non regali, da principio generalmente obbligate, e ipotecate nell' erezione di detto primo Monte Redimibile, nessuna eccettuata, così del Comune di Firenze, come di Siena, e loro Stati, e Dominj, con dichiarazione espressa, che per la particolare sottoposizione degli assegnamenti di sopra specialmente stabiliti, e obbligati, non

non s'intenda dalla specialità derogato alla generalità, nè all' incontro dalla generalità alla specialità, ma tutte, e singole le suddette entrate, come sopra estese, e prorogate, siano, per duranti detti Primo, e Secondo Monti Redimibili, e questo nuovo augumento, pari, egualmente, e principalmente obbligate, e ipotecate nel modo, e forma, che sia di maggior cautela, e sicurezza de i detti Montisti.

6 All' osservanza degl' ordini da darsi per il conseguimento di tutti, e ciascuno de i suddetti assegnamenti oltre al detto termine di Anni venti, e per tutto il tempo della durazione d' ambedue detti Monti Redimibili, e del presente accrescimento, restano sottoposti, tenuti, ed obbligati indistintamente tutti i Sudditi, ed abitanti del Dominio di S. A. R. tanto dello Stato Vecchio, che Nuovo, compresi espressamente anco quelli della Città, e Stato di Siena, Città, Contado, e Montagna di Pistoja, Città, e Porto di Livorno, Isola dell' Elba, Portoferrajo, Isola del Giglio, Castiglione della Pescaja, Pitigliano, Sorano, e Scansano, Monte S. Savino, Pontremoli, e Lunigiana, ed in qualsivoglia delle loro Comunità, e giurisdizioni abitanti, o che siano di qualsivoglia altra Città, Terre, e Luoghi, benchè pari, e maggiormente privilegiati, infeudati, o per capitolazione, e patto, etiam oneroso, e correspettivo all' esenzione, o in qualsivoglia modo ancorchè più favorevole, tanto personalmente, che localmente esenti, liberi, ed immuni da qualsivoglia carico, peso, & aggravio, niuno affatto eccettuato, ed escluso, ancorchè se ne dovesse fare, e non se ne facesse quivi speciale, e individua menzione, avendo la R. A. S. presentemente di sua certa scienza, e con l' ampia, e assoluta sua potestà derogato per l' effetto suddetto a qualunque cosa in contrario.

7 E quanto alla somma da corrispondersi annualmente dalle rendite delle private Possessioni di S. A. R. (che sono scudi tre mila l' anno) resta ordinato dalla R. A. S. ora per quando saranno

ranno ſpirati i ſuddetti anni venti al Soprintendente generale, e Camarlingo pro tempore delle medeſime, e ciaſcuno di loro inſolidum, di continuare a pagare detti ſcudi tremila ogni anno ſenza altr' ordine dell' A. S. R., e ſuoi Succeſſori fino a che dureranno detti Primo, e Secondo Monti Redimibili, ed il preſente accreſcimento.

8 Parimente goderanno detti nuovi luoghi quattromila, e loro frutti di tutti, e ſingoli privilegj, eſenzioni, immunità, facoltà, e prerogative, che godono gli altri già acquiſtati da i primi compratori, come ſe detti luoghi quattromila fuſſero eſpreſſamente creati, e fondati in virtù dell' iſteſſo Motoproprio dell' erezione di detto primo Monte Redimibile del dì 12. Febbrajo 1711., e pubblicati ſotto dì 15. Febbrajo detto, e gli uni, e gli altri tanto creati, e fondati da principio, che creati, e fondati modernamente ſeguitino a godere di tutti, e ſingoli detti privilegj, eſenzioni, immunità, facoltà, e prerogative oltre ad ogni termine, e per tutta la durazione di detti Monti Redimibili di prima, e ſeconda erezione, e del preſente augumento.

9 In ultimo dichiarorno, che quando per Divina Grazia ceſſaſſe la cauſa del preſente provvedimento prima dello ſcadere degl' anni quattro fermati di ſopra nel primo Capitolo al ricevimento delli ſcudi 400. mila, ſi tralaſcierà allora di ricevere quello reſtaſſe al compimento delli detti ſcudi 400. mila, e quella ſomma degl' avanzi dell' annue entrate, che dovrebbe ſervire per il pagamento de' frutti de' luoghi, che mancaſſero al pieno numero di quattromila, come ancora tutto quello che avanzaſſe ricevuti anco interamente li detti ſcudi 400. mila, pagati i frutti a i Montiſti, e paſſati tutti i quattro anni della ſoſpenſione dell' eſtrazione ordinata per altri motivi, e urgenze di pubblica utilità ſotto dì 21. Gennajo 1717. ſ' impiegherà in eſtinzione di tanti luoghi, prima di detto Monte Redimibile primo, poi del ſecondo, e in ultimo del pre-

ſente

fente accrefcimento di luoghi quattromila, o di quei meno, che fuffero, fin' all' intera, e totale loro redenzione nel modo, e forma, che vien difpofto nella provvifione dell' erezione di detto primo Monte Redimibile, quale nelle parti non contrarie, e per tutto quello, che riguarda il pubblico benefizio, e il maggior favore de i Montifti in tutto, e per tutto confermorono, e per confermata aver volfero, come fe quì fuffe di parola in parola efpreffa, e regiftrata, e tutto in ogni, &c. non oftante, &c. mandantes, &c.

Francefco Galeotti Cancell.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore quefto dì 5. Novembre 1718. ne' luoghi foliti, ed infoliti.

1720.